

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà**  
**Titolo VIII - Del possesso**

### **Art. 1168 Azione di reintegrazione**

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo .

L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio .

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione .